

# RPLT

RP legalitax



Verso l'entrata vigore della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD): quali sono i nuovi scenari in materia di responsabilità degli amministratori?

*di Paola Iacovino, Marco Giardino, Giuseppe Taffari, Emiliano Giovine*

## 1. La CSDDD e i suoi contenuti

Nel corso del 2024 è prevista l'entrata in vigore della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* ("CSDDD"), presentata dalla Commissione Europea il 23 febbraio 2022.

Come già anticipato nel nostro [focus](#) sui contenuti della proposta formulata dalla Commissione Europea, la CSDDD mira a disciplinare gli obblighi di *due diligence* delle imprese in relazione ai propri partner lungo la c.d. "catena di valore", al fine di monitorare e gestire responsabilmente gli impatti della filiera stessa nelle aree rilevanti in ambito della *environmental, social and corporate governance* ("ESG").

In termini pratici, con l'entrata in vigore della CSDDD le imprese europee- e le imprese con sede in Stati extra-UE, ma operanti all'interno dell'Unione Europea- in conformità alle disposizioni di recepimento della CSDDD adottate dal proprio ordinamento di riferimento- dovranno:

1. adottare una serie di controlli e presidi volti ad accertare che gli operatori lungo la filiera svolgano la propria attività in modo sostenibile e ad individuare le potenziali aree di rischio di condotte non sostenibili;
2. adempiere ad obblighi di *reporting* e di comunicazione agli *stakeholder* in relazione all'impatto della propria catena di valore.

La CSDDD prevede da ultimo che le imprese pongano in essere le iniziative necessarie a ridurre le emissioni di gas delle proprie attività in linea con gli obiettivi degli Accordi di Parigi.

## 2. L'accordo provvisorio di Parlamento, Consiglio e Commissione Europea

Il 1° giugno 2023 il Parlamento Europeo ha espresso il proprio voto sulla bozza di CSDDD della Commissione, modificandone parzialmente i contenuti.

A metà dicembre, invece, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un [accordo provvisorio](#) che sancisce i punti essenziali della CSDDD e che ora, per la sua adozione formale, deve essere approvato anche dalla Commissione Europea.

### a. *Ambito di applicazione*

- In base all'accordo provvisorio raggiunto, le società obbligate ad adottare le misure necessarie all'esecuzione delle attività di *due diligence* in relazione alle loro catene di valore saranno le società con sede nell'Unione Europea che nell'ultimo esercizio di riferimento abbiano impiegato più di 500 dipendenti e generato un fatturato mondiale netto di oltre Euro 150.000.000.
- A partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della CSDDD saranno obbligate anche le società con sede in stati extra-UE che nell'esercizio precedente all'ultimo abbiano generato un fatturato netto di oltre Euro 150.000.000 all'interno dell'Unione Europea.
- È previsto che la Commissione pubblichi periodicamente un elenco di imprese aventi sede in Paesi Terzi soggetti agli obblighi previsti dalla Direttiva.
- Rimangono temporaneamente escluse dalla CSDDD le imprese operanti nel settore finanziario.

### b. *La catena di valore*

Il Parlamento Europeo, nelle sue osservazioni alla bozza della CSDDD, ha confermato che gli obblighi di *due diligence* devono essere eseguiti lungo l'intera "catena di valore", ossia in riferimento ad entrambi i flussi di business delle società obbligate: i clienti e i fornitori.

Ciò implica che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della CSDDD, le attività di *due diligence* e monitoraggio dei potenziali rischi e conseguenze negative sulle aree di impatto dovranno svolgersi non solo nei confronti dei partner operanti nella *supply chain*, ma anche nei confronti dei propri clienti, mediante – a titolo esemplificativo – l'accettazione da parte di questi ultimi delle disposizioni di cui ai modelli di sostenibilità delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CSDDD.

c. Il recepimento negli ordinamenti nazionali e le sanzioni

Il recepimento della CSDDD nelle legislazioni nazionali dovrà avvenire al più tardi entro la fine del 2025.

Per quanto riguarda le disposizioni attuative, la CSDDD prevede che esse siano adottate dagli Stati membri entro 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della CSDDD.

Il controllo sull'adempimento da parte delle imprese agli obblighi della CSDDD è devoluto alle autorità di regolamentazione nazionali, le quali potranno imporre, in caso di violazioni degli obblighi della CSDDD, sanzioni pecuniarie fino al 5% percento del fatturato globale della società responsabile, oltre a prevedere possibili sanzioni di natura amministrativa e/o rilevanti sotto il profilo reputazionali quali, a titolo esemplificativo, l'esclusione dagli appalti pubblici, il ritiro dei prodotti dal mercato e/o sanzioni relative al c.d. *naming and shaming* (pubblicazione della descrizione degli inadempimenti alla CSDDD ascritti alla società).

d. La responsabilità civile

L'accordo provvisorio prevede da ultimo:

- (i) un termine di prescrizione di cinque anni per i soggetti interessati (anche tramite sindacati e organizzazioni rappresentative) ad agire per la tutela contro gli effetti degli impatti negativi per violazione delle disposizioni della CSDDD;
- (ii) un ampliamento dei diritti e tutele a favore dei soggetti ricorrenti (limitazione della divulgazione delle prove e dei costi dell'azione);
- (iii) il dovere delle società di risolvere i rapporti commerciali con i partner che causino impatti negativi su ambiente e diritti umani.

### 3. Il ruolo degli amministratori alla luce delle disposizioni della CSDDD

La CSDDD nella formulazione parzialmente modificata dal Parlamento in sede di voto nel corso del 2023 ha assunto un ruolo cruciale nel delineare il regime di responsabilità degli amministratori in relazione al monitoraggio delle aree di impatto e alle iniziative per ridurre gli effetti negativi dell'attività di impresa su di esse.

L'art.25 della CSDDD, in tale formulazione, prevedeva che gli Stati membri dovessero recepire nei propri ordinamenti disposizioni finalizzate ad introdurre l'obbligo degli amministratori di società – con sede nell'Unione Europea e rientranti nell'ambito di applicazione della CSDDD – di *“tenere conto, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente”*. In tale prospettiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle violazioni da parte degli amministratori dei rispettivi obblighi si applicherebbero anche ai casi di violazione degli obblighi previsti dalla stessa CSDDD, andando così ad ampliare i presupposti fondanti eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi.

La CSDDD nella sua versione originaria, inoltre, aveva introdotto l'obbligo degli Stati membri di adottare disposizioni che prevedessero l'obbligo degli amministratori di porre in essere tutte le iniziative necessarie a dare esecuzione (i) al processo di *due diligence* della catena di valore, (ii) alle attività di monitoraggio del suddetto e (iii) alla conformazione della strategia, dei codici di condotta e delle procedure aziendali agli obblighi di *due diligence*.

Il Parlamento Europeo, in occasione delle modifiche proposte in sede di voto, ha previsto l'eliminazione di questa disposizione, pertanto, qualora la CSDDD dovesse entrare in vigore nella formulazione del Parlamento Europeo, introdurrebbe un regime di responsabilità degli amministratori limitato all'obbligo più generale di conformare le proprie attività alla mitigazione degli effetti negativi dell'attività aziendale sulle aree di impatto ESG rilevanti.

Da ultimo, la CSDDD ha introdotto l'obbligo di subordinare la remunerazione variabile degli amministratori al raggiungimento di obiettivi di mitigazione degli impatti climatici.

L'accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio Europeo non è espressamente intervenuto sui predetti punti e pertanto occorrerà attendere l'approvazione formale del testo finale per valutarne eventuali modifiche.

#### 4. La responsabilità degli amministratori in ambito ESG

Le disposizioni introdotte dalla CSDDD agli artt. 25 e 26 sopra citate vanno ad aggiungersi al novero di obblighi e responsabilità previsti in capo agli amministratori dalla normativa ESG avvicendatasi nell'ultimo decennio e in particolare:

- l'obbligo degli amministratori di società benefit, previsto dalla L. 208/2015, di predisporre e allegare al bilancio societario una relazione specifica inerente allo stato dell'arte delle attività poste in essere dalla società per il raggiungimento del beneficio comune previsto dall'oggetto sociale e all'impatto positivo generato dalla società stessa.
- La L. 208/2015 non prevede sanzioni specifiche, ma precisa che l'inadempimento a tale obbligo costituisce il presupposto per le azioni di responsabilità degli amministratori previste dal Codice Civile;
- l'obbligo degli amministratori introdotto già dalla Direttiva UE 34/2013 ("**NFRD**"). La NFRD, recepita con il D.Lgs. 254/2016 prevede infatti che gli amministratori di enti di interesse pubblico- che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano avuto uno stato patrimoniale superiore ad Euro 20.000.000 o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore ad Euro 40.000.000 di euro – redigano per ogni esercizio finanziario una dichiarazione di carattere non finanziario inerente agli impatti della società in relazione ai temi ambientali, sociali, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione.
- Il D. Lgs. 254/2016 prevede che, in caso di violazione di tali disposizioni, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 ad Euro 100.000;
- l'obbligo degli amministratori previsto dalla Direttiva UE 2022/2464 ("**CSRD**", di cui abbiamo trattato [qui](#)) che estende l'onere di rendicontazione annuale di sostenibilità previsto dalla NFRD anche agli amministratori:
  - a) a decorrere dal 2025, in riferimento all'esercizio 2024, di società e gruppi di grandi dimensioni che non siano di interesse pubblico e che hanno in media 500 dipendenti, ovvero di società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, banche, imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione, che superano almeno la soglia di Euro 20.000.000 di stato patrimoniale e quella di Euro 40.000.000 di ricavi netti;
  - b) a decorrere dal 2026, in riferimento all'esercizio 2025, di società che superano almeno due delle seguenti soglie: (i) un valore totale dello stato patrimoniale superiore ad Euro 20.000.000; (ii) un valore dei ricavi netti superiore ad Euro 40.000.000; (iii) numero medio di 250 dipendenti occupati durante l'esercizio;
  - c) a decorrere dal 2027, in riferimento all'esercizio 2026:
    - di Società quotate di piccole e medie dimensioni (a eccezione delle microimprese), ovvero di società che, alla data di chiusura del bilancio, superano due dei tre criteri seguenti: (a) un valore totale dello stato patrimoniale superiore ad Euro 350.000; (b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori all'importo di Euro 700.000; (c) un numero medio di 10 dipendenti occupati durante l'esercizio;
    - di enti piccoli e non complessi come definiti all'art. 4 par. 1 punto 145 del Regolamento (UE) 575/2013 o quotate di piccole e medie dimensioni;
    - di imprese di assicurazione e riassicurazione *captive* che siano imprese di grandi dimensioni o Società quotate di piccole e medie dimensioni;

- di imprese con sede in paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori ad Euro 150.000.000 nell'UE, se hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE che supera determinate soglie.
- Ciascuno Stato Membro dovrà recepire la direttiva entro il 6 luglio 2024, pertanto, a seguito dell'emanazione delle disposizioni attuative, sarà possibile declinare con maggiore precisione eventuali obblighi e formalità sussistenti in capo alle società destinatarie della Direttiva CSRD.

A completare un quadro sempre più composito in merito alle responsabilità degli amministratori circa le aree rilevanti in ambito ESG, vi è il più recente orientamento del Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie secondo il quale è lecito prevedere finalità di utilità sociale all'interno delle clausole statutarie che regolano l'oggetto sociale, in quanto esse non sarebbero incompatibili con l'obiettivo della massimizzazione dei profitti, tipico dell'attività di impresa. In tale prospettiva, si ammette pertanto che qualunque società, a prescindere dalla propria ragione sociale, possa includere nel proprio oggetto anche il perseguimento di finalità di utilità sociale e, di conseguenza, vi è la possibilità che il regime di responsabilità già previsto per le sole società benefit si estenda in via analogica anche agli amministratori di queste ultime.

\*\*\*

Alla luce della crescente attenzione posta dal legislatore europeo e nazionale in merito al ruolo e responsabilità degli amministratori in relazione al perseguimento dei principi ESG, sarà necessario un accurato monitoraggio dell'evoluzione normativa su questi temi.



**Paola Iacovino**

Senior Associate

[paola.iacovino@rplt.it](mailto:paola.iacovino@rplt.it)



**Marco Gardino**

Partner

[marco.gardino@rplt.it](mailto:marco.gardino@rplt.it)



**Giuseppe Taffari**

Partner

[giuseppe.taffari@rplt.it](mailto:giuseppe.taffari@rplt.it)



**Emiliano Giovine**

Senior Associate

[emiliano.giovine@rplt.it](mailto:emiliano.giovine@rplt.it)

